

*Motivi e principali argomenti:*

La Repubblica d'Austria non ha adottato, ovvero non ha ancora comunicato alla Commissione, le misure di trasposizione della direttiva necessarie per dare attuazione, a livello nazionale federale, alle disposizioni di quest'ultima in materia di discriminazione dei disabili e, a livello regionale — fatta eccezione per i Länder di Vienna e della Bassa Austria —, all'intero complesso delle disposizioni della direttiva medesima.

(<sup>1</sup>) GU L 303, pag. 16.

7. limitando la libertà di fissazione delle tariffe da parte degli operatori;

8. dichiarando l'attività di recupero crediti incompatibile con le attività bancarie e creditizie oggetto del decreto legislativo n. 385/93;

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli articoli 43 e 49 del trattato che istituisce la Comunità europea;

— condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali..

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro la Repubblica italiana, proposto il 22 marzo 2005**

(Causa C-134/05)

(2005/C 143/30)

(Lingua di procedura: italiano)

Il 22 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa, membro del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che:

1. sottoponendo l'attività di recupero extragiudiziale dei crediti ad una licenza rilasciata dall'autorità locale di polizia (Questore);
2. limitando la validità della licenza al territorio della provincia nella quale quest'ultima è stata rilasciata;
3. legando l'esercizio dell'attività di recupero extragiudiziale dei crediti a locali specificamente indicati nella licenza;
4. subordinando l'esercizio dell'attività in una provincia per la quale l'operatore non dispone di licenza al conferimento di un mandato ad un rappresentante autorizzato;
5. obbligando gli operatori ad esporre in modo visibile una tabella indicante tutte le operazioni che possono essere effettuate per i clienti;
6. prevedendo che l'autorità locale di polizia (Questore) possa subordinare la licenza a prescrizioni aggiuntive;

*Motivi e principali argomenti*

1. Il requisito della licenza dell'autorità di polizia non è compatibile con l'articolo 49 del Trattato in quanto esso si applica indistintamente a tutti i prestatori stabiliti in un altro Stato membro, senza però che sia preso in considerazione l'adempimento da parte di tali prestatori degli obblighi previsti dalla normativa del loro paese d'origine per tutelare lo stesso interesse pubblico.

2. Il territorio italiano è attualmente suddiviso in 103 province. Ciò implica che un operatore comunitario che intenda stabilirsi in Italia ed estendere la sua attività su una parte considerevole del territorio italiano dovrà presentare tante domande di licenza quante sono le province in cui è suddivisa la zona che desidera coprire e ben 103 domande qualora voglia stabilirsi ed esercitare l'attività in tutto il territorio italiano.

3. Una società che desideri stabilirsi in Italia e operare su un territorio di una certa estensione dovrà non soltanto ottenere diverse licenze, ma anche procurarsi tanti locali quante sono le licenze ottenute e le province coperte. Tale onere è certamente sproporzionato, visti i costi che esso comporta per gli operatori, oltre che non indispensabile per l'esercizio dell'attività. Inoltre, prevedere l'obbligo di disporre di locali equivale ad esigere lo stabilimento del soggetto che opera in regime di prestazione transfrontaliera di servizi.

4. Un operatore che esercita lecitamente la sua attività, deve poterla esercitare su tutto il territorio italiano, senza dover concludere un contratto di mandato con un intermediario nel caso in cui questo stesso operatore voglia operare al di fuori della provincia per la quale ha ottenuto la licenza. Infatti tale intermediario, lavorando nello stesso settore di attività, è un concorrente potenziale del mandante ed inoltre il ricorso ad un intermediario comporta tempi e costi aggiuntivi per il mandante stesso.

5. L'obbligo di esporre in modo ben visibile la tabella delle operazioni nel locale presuppone che l'operatore disponga necessariamente di locali di esercizio dell'attività in oggetto. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, prevedere l'obbligo di disporre di locali nello Stato membro della prestazione equivale ad esigere lo stabilimento del soggetto che opera in regime di prestazione transfrontaliera di servizi.
6. La possibilità lasciata ad ogni autorità provinciale di polizia (Questore) di sottoporre la licenza per l'attività di recupero crediti a non meglio precisate «*prescrizioni addizionali*» non soddisfa le condizioni di trasparenza e obiettività richieste dalla giurisprudenza della Corte, anche se il potere del Questore è limitato dalla legge e dall'obiettivo che essa persegue.
7. Le limitazioni alla libera determinazione delle tariffe costituiscono un ostacolo sia alla libertà di stabilimento, che alla libera prestazione dei servizi. Infatti, un nuovo operatore che tenti di entrare in un dato mercato deve imporsi rispetto ai concorrenti e il prezzo delle prestazioni rappresenta un fattore di primaria importanza per procurarsi dei clienti.
8. L'incompatibilità prevista dalla normativa italiana con l'esercizio dell'attività bancaria e di credito si risolve per gli operatori bancari e creditizi di altri Stati membri in un divieto di esercitare in Italia l'attività di recupero di crediti, avvalendosi o della libertà di stabilimento o della libertà di prestazione di servizi garantite dal Trattato.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)**

(Causa C-138/05)

(2005/C 143/31)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 22 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 marzo

2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland), il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari (<sup>1</sup>) si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all'art. 23 di tale direttiva è scaduto.
- 2) Se l'art. 16 della direttiva sui biocidi (<sup>2</sup>) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ha lo stesso significato di quella contenuta all'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari.
- 3) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato come un obbligo di mantenimento dello status quo, nel senso che ad uno Stato membro spetta la facoltà di modificare un sistema od una prassi esistenti solo nei limiti in cui ciò determini una valutazione in relazione all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva stessa.

- 4) Qualora la questione 3 dovesse avere soluzione negativa:

se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti.

- 5) Qualora alla questione sub 4) dovesse essere data soluzione negativa:

alla luce di quali criteri debba considerarsi se si configurino provvedimenti che compromettano gravemente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari.

- 6) Qualora la questione sub 2) vada risolta in senso negativo:

a) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell'art. 4 della medesima direttiva.

b) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta